



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- VISTO l'articolo 1 della Legge 3 dicembre 1962, n. 1799 che autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire, assumendone i relativi impegni, alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) adottata in Roma il 20 Novembre 1959;
- VISTO il D.P.R. 1 Agosto 1969 con cui, ai sensi dell'articolo IV della Convenzione sopracitata, viene costituita la Commissione nazionale per il pioppo, riconosciuta la sua personalità giuridica ed approvato il relativo Statuto;
- VISTO il D.P.R. 2 giugno 1972 con cui vengono introdotte modifiche statutarie per consentire la costituzione dei Comitati regionali per il pioppo;
- VISTO il D.P.R. 4 agosto 1986 con cui vengono introdotte modifiche statutarie per consentire la costituzione dei Comitati regionali per il pioppo;
- VISTA la delibera della Commissione nazionale per il pioppo che, riunitasi a Roma il giorno 31 gennaio 2001, approva le modifiche da apportare allo Statuto della Commissione stessa;
- VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 febbraio 2002 con il quale viene approvato il nuovo statuto della Commissione nazionale per il pioppo;
- VISTA la delibera della Commissione nazionale per il pioppo che, riunitasi a Roma il giorno 18 novembre 2009, approva ulteriori modifiche da apportare allo Statuto della Commissione stessa;
- RIBADITA l'importanza della pioppicoltura nell'economia nazionale quale fonte interna primaria di legno per l'industria, per l'ambiente, quale elemento caratteristico del paesaggio e della cultura di larghe parti del territorio nazionale e quale coltura che, per l'elevata capacità di fissazione dell'anidride carbonica, contribuisce a mitigare l'effetto serra.

DECRETA

1. E' approvato lo Statuto della Commissione nazionale per il pioppo, allegato al presente decreto;
2. Il decreto ministeriale 13 febbraio 2002 di approvazione dello Statuto della Commissione nazionale per il pioppo è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Dato a Roma, addì **21 GEN. 2010**

IL MINISTRO

COMMISSIONE NAZIONALE PER IL PIOPPO

STATUTO

Articolo 1 (Stato giuridico e Sede)

Nel quadro della Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale per il Pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura cui l'Italia aderisce in forza della Legge 3 dicembre 1962, n. 1799 e con esplicito riferimento all'articolo 4 della Convenzione stessa, è costituita la Commissione Nazionale per il Pioppo sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Essa non ha finalità economiche ed ha sede legale presso lo stesso Ministero; può avere una sede operativa diversa per decisione del Presidente.

Articolo 2 (Scopi)

Scopo principale della Commissione è di favorire lo sviluppo della coltivazione del pioppo e in generale delle piante da legno ad uso industriale ed energetico allevate fuori foresta in modo da soddisfare le aspettative economiche degli agricoltori e degli utilizzatori e da accrescere la disponibilità di legno nel rispetto delle risorse ambientali.

In particolare:

- a) studia e promuove, anche attraverso gli organi competenti dello Stato e delle Regioni, i provvedimenti che favoriscano uno sviluppo armonico e sostenibile (dai punti di vista ambientale, economico e sociale) della pioppicoltura ed, in generale, della coltivazione di piante da legno fuori foresta;
- b) promuove la costituzione e il funzionamento di un osservatorio permanente sulle politiche comunitarie, nazionali e regionali e sui loro effetti (con particolare riferimento all'applicazione dei regolamenti comunitari) nei confronti della produzione di legno fuori foresta e delle sue utilizzazioni;
- c) favorisce la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche tra gli operatori dell'intera filiera del legno anche attraverso la realizzazione di pubblicazioni, la costituzione di banche dati, l'organizzazione di giornate di studio, convegni, congressi, viaggi di studio, corsi di formazione, moduli didattici;
- d) adotta iniziative che favoriscano la trasparenza nel mercato del legno e la valorizzazione della qualità; stimola l'associazionismo tra i produttori e la realizzazione di accordi interprofessionali tra produttori ed utilizzatori;
- e) favorisce il confronto e il coordinamento delle iniziative regionali in materia di pioppicoltura e in generale di produzioni legnose fuori foresta allo scopo di evitare distorsioni nel mercato del legno, pur nel rispetto delle autonomie locali;
- f) coordina e controlla la sperimentazione dei doni di pioppo e di altre specie forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003 n. 386, fatte salve le competenze delle regioni a Statuto ordinario, speciale e delle Province autonome;

- g) segnala alla Commissione Internazionale per il Pioppo i doni che entrano in coltivazione proponendone l'iscrizione nel Registro internazionale delle varietà di pioppo;
- h) collabora con la Commissione Internazionale per il Pioppo partecipando alle iniziative da essa promosse, inviando un proprio delegato alle Sessioni in rappresentanza dell'Italia e diffondendo nei luoghi e nei modi opportuni le raccomandazioni che dalla stessa Commissione Internazionale vengono indirizzate, per il tramite del Direttore Generale della FAO, ai Governi nazionali e alle Commissioni nazionali;

Articolo 3 (Comitati regionali per il Pioppo)

Al fine di favorire il conseguimento anche a livello regionale degli scopi della Commissione e di favorire un raccordo e un confronto tra le Regioni in materia di pioppicoltura e, in generale, delle colture legnose fuori foresta possono essere costituiti, nelle Regioni in cui se ne ravvisi l'opportunità, Comitati regionali per il pioppo ad iniziativa del Presidente delle rispettive Giunte Regionali.

La composizione, lo Statuto e l'organizzazione dei Comitati regionali sono lasciati all'autonoma decisione di ciascuna Regione ma non dovranno essere in contrasto con le finalità della Commissione né incompatibili con la sua organizzazione.

Articolo 4 (Componenti)

Fanno parte della Commissione Nazionale per il Pioppo rappresentanti di Ministeri, Regioni, Organizzazioni di produttori e di utilizzatori, Istituti di ricerca interessati alla produzione, alla trasformazione e alla sperimentazione del pioppo e delle altre specie per la produzione di legno fuori foresta:

- a) Rappresentanti dei Ministeri designati dai rispettivi Ministri:
- due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni anche di Segretario;
 - un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
 - un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- b) Rappresentanti dei produttori (designati dalle organizzazioni di appartenenza).
- un rappresentante dell'Associazione Pioppicoltori Italiani;
 - un rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura;
 - un rappresentante della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;
 - un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori;
 - un rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli
- c) Rappresentanti degli utilizzatori (designati dalle organizzazioni di appartenenza):
- Per Federlegno-Arredo:
 - un rappresentante di Assopannelli;
 - un rappresentante di Assolegno;
 - un rappresentante di Fedecomlegno;
 - un rappresentante di Assocarta;

Q

d) Rappresentanti di Istituti di ricerca;

- un rappresentante dell'ex Istituto di Sperimentazione per la Pioppicoltura (ISP) di Casale Monferrato;
- un rappresentante dell'ex Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (ISS) di Arezzo;
- un rappresentante degli Istituti del CNR che si occupano di legno;
- un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- un rappresentante per le Università (designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

e) Un rappresentante per ciascuna Regione in cui sia costituito un Comitato Regionale per il Pioppo o organismo equipollente.

E' facoltà della Commissione cooptare altri membri fino ad un massimo di tre unità per avvalersi del contributo di conoscenze ed esperienza di eminenti personalità dei settori di ricerca, produzione o utilizzazione del legno.

Gli oneri sostenuti dai membri della Commissione Nazionale per il Pioppo per la partecipazione alle riunioni sono a carico delle organizzazioni di appartenenza.

Articolo 5 (Nomine)

I membri effettivi della Commissione Nazionale per il Pioppo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro degli affari esteri su proposta degli organismi di cui all'articolo 4; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri cooptati vengono designati dall'Assemblea e nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro degli affari esteri e, indipendentemente dalla data di nomina, durano in carica per il periodo di vigenza della Commissione.

Articolo 6 (Decadenza)

I componenti la Commissione cessano dalla loro qualità di membri:

- a) se cessano dall'incarico in funzione del quale furono nominati;
- b) per dimissioni scritte;
- c) per esclusione decretata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro degli affari esteri su proposta motivata del Comitato esecutivo;
- d) per due assenze consecutive, senza conferimento di delega, alle riunioni dell'Assemblea;
- e) alla scadenza del periodo triennale di vigenza della Commissione.

I membri nominati in sostituzione nei casi a), b), c), d), rimangono in carica fino alla scadenza della Commissione vigente.

Articolo 7 (Organi della Commissione)

Sono organi della Commissione nazionale per il pioppo:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente

- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Segretario della Commissione

Articolo 8 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i membri effettivi (o loro supplenti). Fanno parte dell'Assemblea anche i membri che essa decide di cooptare.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, nonché ogni volta ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei componenti oppure il Comitato esecutivo oppure il Presidente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con lettera semplice almeno un mese prima della data della riunione; ove ricorrano motivi di particolare urgenza, ma in ogni caso con preavviso non minore di 15 giorni, possono essere utilizzati il telegramma o il messaggio telefax. La nota di convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è valida con la presenza, di persona o per delega, di almeno un terzo dei membri.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, di persona o per delega scritta; ad ogni presente può essere attribuita non più di una delega scritta; non sono ammesse deleghe verbali. Il voto avviene per alzata di mano a meno che non si tratti di voti su persone nel qual caso, su richiesta verbale di un membro, il voto può avvenire in forma segreta e scritta. In caso di parità, con voto verbale prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea convocata per deliberare modifiche statutarie è valida con la presenza effettiva dei due terzi dei membri e delibera con la metà più uno dei membri; non sono ammesse le deleghe.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) la nomina del Presidente;
- b) la nomina dei membri del Comitato esecutivo;
- c) l'approvazione della relazione consuntiva annuale e della relazione programmatica annuale del Presidente;
- c) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- d) le modifiche dello Statuto;
- e) la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
- f) la nomina di un Revisore dei conti effettivo e di uno supplente e la determinazione del loro compenso;
- g) la discussione e la votazione sugli argomenti inseriti all'Ordine del Giorno.

Articolo 9 (Il Presidente)

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea nella sua prima convocazione del triennio di vigenza della Commissione. Egli esercita le funzioni di Presidente della Commissione Nazionale per il Pioppo, dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Commissione.

Sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Comitato esecutivo;
- b) sottoporre all'Assemblea, in occasione della convocazione ordinaria, una relazione programmatica sulle attività dell'anno entrante ed una consuntiva sulle attività svolte nell'anno di Presidenza concluso;
- c) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.

Il Presidente non può essere sostituito da un supplente; in caso di sua indisponibilità le funzioni sono svolte dal Vice presidente.

Articolo 10 (Il Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente e da otto membri eletti dall'Assemblea nella sua prima convocazione del periodo di vigenza. Sono eleggibili tutti i membri effettivi.

La votazione avviene a scrutinio segreto sulla base di una lista di candidati formatasi su indicazione di qualsiasi membro. Ogni membro dell'Assemblea può esprimere un solo voto. Risultano eletti i membri che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il più anziano.

Nella sua prima riunione il Comitato esecutivo elegge nel suo seno un Vice presidente con funzioni di Vice presidente della Commissione, dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo viene convocato su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei suoi membri ogniqualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione avviene con le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea.

Alle riunioni del Comitato esecutivo i membri eletti non possono avvalersi dei supplenti in caso di indisponibilità propria.

La riunione del Comitato esecutivo è valida quando siano presenti almeno tre dei suoi membri:

Il Comitato esecutivo delibera con la maggioranza assoluta dei voti validi (metà più uno dei presenti). In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono compiti del Comitato esecutivo:

- a) deliberare, nell'ambito di linee programmatiche approvate dall'Assemblea, su tutte le materie ed attività volte al conseguimento degli scopi della Commissione, ad eccezione di quelle esclusivamente riservate all'Assemblea;
- b) formulare, di concerto con il Presidente, proposte di carattere programmatico sulle attività della Commissione di competenza dell'Assemblea;
- c) predisporre, di concerto con il Presidente, la relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente;
- d) convocare l'Assemblea, qualora ne ravvisi la necessità, così come previsto dall'Articolo 8;
- e) nominare comitati o gruppi di lavoro per approfondire argomenti di specifico interesse della Commissione.

Articolo 11 (Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da:

- 1) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 2) un rappresentante designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) un rappresentante designato dall'Assemblea.

Per ogni rappresentante viene designato un supplente. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei conti (o di suo supplente) è incompatibile con quella di membro della Commissione e pertanto devono essere individuati al di fuori di questa.

I Revisori dei conti e i loro supplenti vengono nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto; durano in carica per il periodo di vigenza della Commissione e possono essere riconfermati.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un Presidente. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Commissione e ne riferisce all'Assemblea presentando la relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, previa comunicazione al Comitato esecutivo.

Articolo 12 (Collegio dei Probiviri)

L'Assemblea della Commissione, nella sua prima riunione, nomina, nel suo seno, tre Probiviri i quali durano in carica per il periodo di vigenza della Commissione. L'appartenenza al Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica nell'ambito della Commissione.

Al Collegio dei Probiviri sono sottoposte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi della Commissione.

Al Collegio sono altresì deferiti i casi di contrasto o di dissenso, nonché eventuali richieste di censura nei confronti di membri dell'Assemblea che pervenissero per iscritto da qualsiasi membro dell'Assemblea stessa.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili, salvo il caso in cui siano in contrasto con la legge.

Articolo 13 (Segretario)

Il Segretario coadiuva con il Presidente nell'organizzazione dell'attività, nella preparazione delle riunioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea; redige i verbali delle riunioni del Comitato esecutivo e dell'Assemblea e li invia ai membri di quest'ultima; svolge le funzioni di Economo-tesoriere.

Articolo 14 (Organi sussidiari)

Il Comitato esecutivo nomina il "Comitato tecnico per la registrazione dei doni di pioppo" ai sensi dell'articolo 3 del DM 5 marzo 1996, n. 308, con funzioni di assistere il Comitato esecutivo nella

valutazione dei doni di cui viene proposta l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Cloni Forestali.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di nominare gruppi di lavoro formati anche da membri non appartenenti all'Assemblea qualora ritenga necessario approfondire argomenti specifici per i quali non si ritenga sufficientemente informato o per la predisposizione di documenti o per acquisire dati.

Il numero e la composizione dei gruppi di lavoro sono lasciati alla discrezione del Comitato esecutivo.

All'atto della costituzione dei gruppi di lavoro il Comitato esecutivo, con propria deliberazione, ne definisce i termini di riferimento dell'attività e i limiti di tempo per lo svolgimento dei compiti assegnati.

I gruppi di lavoro riferiscono del proprio operato al Comitato esecutivo e, su richiesta di questo, all'Assemblea.

Articolo 15 (Patrimonio, entrate, bilanci)

Il patrimonio della Commissione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili, titoli mobiliari e valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo spettino e vengano in possesso della Commissione;
- b) eccedenze attive dei bilanci annuali.

Il patrimonio è disponibile con deliberazione del Comitato esecutivo cui il Presidente può opporre il veto.

Le entrate della Commissione sono costituite da:

- a) contributi volontari degli organismi rappresentati in Commissione ai sensi dell'Articolo 4;
- b) eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi statuari, ivi comprese le quote di iscrizione a seminari, convegni, congressi organizzati dalla Commissione;
- c) contributi che da altre Amministrazioni, Enti, Associazioni, Ditte, privati fossero erogati per lo svolgimento di attività conformi agli scopi statuari;
- d) eventuali contributi a carico dello Stato;
- e) ogni altro tipo di contribuzione a carattere volontario la cui ricezione non sia illegittima o in contrasto con gli scopi statuari o con l'immagine della Commissione.

Per ciascun anno solare sono predisposti dal Comitato esecutivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sottoposti all'approvazione dell'Assemblea insieme con la relazione programmatica e consuntiva del Presidente e con la relazione del Collegio dei Revisori dei conti,

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti almeno un mese prima della data fissata per la riunioni dell'Assemblea nella quale essi verranno discussi.

Articolo 16 (Scioglimento)

Lo scioglimento della Commissione si realizza con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta motivata dell'Assemblea, approvata con maggioranza assoluta dei membri, così come previsto

per le modifiche dello Statuto.

Lo stesso decreto provvede alla nomina di un Commissario Liquidatore che, eliminata ogni passività, provvede alla devoluzione del patrimonio residuo a Istituzioni pubbliche, Fondazioni o Enti di ricerca attivi nel settore della produzione di legno fuori foresta, preferibilmente sulla base di indicazioni emerse dall'Assemblea della Commissione nella sua ultima riunione.

In caso di vigenza della Legge 3 dicembre 1962, n. 1799, concernente l'adesione dell'Italia alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione Internazionale per il Pioppo fra gli organi statuari della FAO, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con le proprie strutture, ad assicurare il collegamento con la Commissione internazionale, a designare il rappresentante dell'Italia in occasione delle Sessioni, ad informare la Commissione internazionale dell'avvenuto scioglimento della Commissione nazionale e ad assumere le iniziative necessarie ad adempiere in altra forma a quanto disposto dall'Articolo 4 della succitata Convenzione.